

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N.26106

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE DEI TECNICI E COSTRUTTORI - ATC"

in sigla "ATC." Art. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione tra imprese edili e complementari della Campania, denominata **"ASSOCIAZIONE DEI TECNICI E COSTRUTTORI - ATC"** con abbreviazione **"ATC"**.

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

2. Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del comparto dell'edilizia ed affine per le imprese, i fornitori, i dipendenti ed i professionisti del settore e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni e di tutto l'indotto derivante, in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

3. A tal fine l'Associazione, in particolare:

i) può assumere la rappresentanza territoriale delle imprese e dei professionisti del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammmodernamento e dello sviluppo del territorio;

ii) fornisce consulenza ed assistenza alle imprese associate ordinarie ed ai professionisti, in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

c) presta la propria assistenza alle imprese ed ai professionisti associati nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati, anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;

d) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. ed in conformità alle direttive di legge; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

v) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;

vi) sollecita, promuove ed agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche

con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;

vii) assiste nelle forme più opportune gli associati nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia

ed alle materie prime ed, all'occorrenza, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;

h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali ed a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;

i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

x) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative, convenzioni e sistemi di scontistica in favore delle imprese del settore e degli associati;

xi) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomi-

na i Presidenti e i vertici e gli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;

l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore ed attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale ed al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

xiv) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collega-

te, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;

xv) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;

xvi) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimen-

to degli scopi associativi, ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;

xvii) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.——

Art. 3 Sede Sociale

L'Associazione ha sede in Napoli, alla Via Montedonzelli, 49 e può istituire uffici/sedi decentrate in altre località di tutte le provincie nazionali, previa deliberazione del Consiglio Generale.——

Art. 4 Sistema Associativo

1. L'Associazione inquadra:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali ed artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione, nonché attività specifiche del settore edile, progetti dedicati (green-economy, coefficientamento energetico/sismico);

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali ed artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato;

c) professionisti del settore, che per qualsiasi attività, siano collegati e/o collegabili alle imprese dei punti a) e b); consulenti, operai, maestranze, fornitori di servizi e di materiali.

2. Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche "imprese associate".

3. Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

4. È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all'art.2.

Art. 5 Ammissione dell'impresa associata

1. Le imprese edili e complementari, nonché i professionisti che, in possesso dei necessari requisiti, intendono far parte dell'Associazione, devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o, in caso di società o di altri soggetti collettivi, da persona munita dei poteri di rappresentanza, contenente la dichiarazione esplicita di sottostare a tut-

te le norme del presente Statuto ed atti integrativi, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina associativa, nonché tutte quelle disposizioni e norme che, ai sensi del presente Statuto, fossero deliberate o concordate dagli organi dell'Associazione nonché quelle di cui agli statuti delle associazioni ed organizzazioni alle quali l'Associazione aderisce.

2. Nella domanda di ammissione quale associato, il richiedente deve, inoltre, indicare la partita Iva, la sede legale, il legale rappresentante, il Direttore Tecnico, la natura dell'attività e le altre indicazioni stabilite dal Consiglio di Presidenza.

3. Le società e gli altri soggetti collettivi devono presentare l'atto di costituzione, lo statuto sociale vigente, l'elenco dei soci e delle imprese aderenti ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato che dovranno essere mantenuti aggiornati, nell'osservanza della vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Generale nella prima riunione utile ed essa deve può essere accompagnata da una quota di iscrizione che verrà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda stessa.

Art. 6 Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e pertanto ad ogni associato compete il diritto di recesso.

2. L'iscrizione all'Associazione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti fino al verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di impresa associata di cui al successivo art. 10 del presente Statuto.

3. In caso di morte del titolare o di cessione dell'azienda, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, tutti gli impegni associativi si trasferiscono, rispettivamente, agli eredi che proseguono l'attività o al soggetto cessionario della stessa azienda.

4. L'Associazione ha la facoltà di promuovere procedimenti giudiziari, innanzi al Foro competente, nei confronti delle imprese associate che si rendessero inadempienti nel pagamento dei contributi associativi.

Art. 7 Diritti delle imprese associate

1. Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

2. I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 8 Obblighi degli associati

1. L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

i) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;

ii) rispettare i contratti e gli accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali e gli impegni a carattere collettivo che l'Associazione e gli altri enti cui l'Associazione aderisce abbiano stipulato od assunto, in forza della rappresentanza che, ai sensi del presente Statuto, compete loro;

c) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e le altre Associazioni sul territorio, nonché le norme dello Stato ed osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e

fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;

e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;

Art. 9 Perdita della qualifica di impresa associata

1. La qualità di impresa associata si perde: _____

- i) per recesso volontario, da comunicarsi a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento;
- ii) per cessazione definitiva dell'attività della impresa associata;
- c) per scioglimento dell'Associazione;
- d) per espulsione, adottata dal Consiglio Generale con deliberazione motivata, nei casi di inadempienze dell'impresa associata agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi; la decisione di espulsione deve essere comunicata all'impresa associata interessata;
- v) per inadempienza contributiva dell'impresa associata, accertata dal Consiglio Generale, fermo il diritto dell'Associazione di ottenere, anche giudizialmente, il pagamento delle quote associative comunque dovute;
- vi) per esclusione, deliberata dal Consiglio Generale, nei confronti delle imprese associate che abbiano perso i requisiti richiesti dal precedente articolo sei del presente Statuto;
- vii) per recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

2. La perdita della qualità di impresa associata, qualunque ne sia la ragione, decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento da parte dell'Associazione ovvero dal giorno di ricevimento del recesso volontario, anche agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, e non comporta alcun diritto dell'impresa associata a pretendere alcunché sul patrimonio dell'Associazione e nemmeno a richiedere la restituzione di versamenti fatti sotto qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, con obbligo, da parte dell'impresa associata, al pagamento dei contributi associativi comunque dovuti e non versati, in forza del presente Statuto.

3. La perdita della qualità di impresa associata, indipendentemente dalle cause per le quali è stata determinata, comporta la immediata revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa associata, in organismi interni ed esterni ed impegna il soggetto decaduto a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione dell'adesione associativa dell'impresa.

Art. 10 Versamento dei Contributi

1. La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Generale.

2. Le imprese associate hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:

- i. una quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione;
- ii. un contributo associativo annuo in misura fissa, determinato di anno in anno;

3. Le misure della quota di iscrizione e del contributo minimo associativo, le misure del contributo associativo annuo, di cui al secondo comma, lett. b) del presente articolo, sono stabilite, per ciascun anno solare, dal Consiglio Generale e si rinnovano automaticamente qualora lo stesso Consiglio Generale non assuma alcuna ulteriore deliberazione.

4. Al Consiglio Generale è attribuito il potere di determinare contributi in misura ridotta, per singole imprese nuove associate, nonché di deliberare criteri particolari per il calcolo dell'imponibile contributivo, nel caso in cui l'impresa associata eserciti contemporaneamente sia l'attività edile o complementare, intendendosi per tale quella prevista come requisito per l'am-

missione all'Associazione, sia una attività diversa.

5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.

6. Le modalità di versamento dei contributi di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità di versamento dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Generale.

7. L'Assemblea ha, inoltre, facoltà di stabilire in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi, a quale Ente dovranno essere effettuati per conto dell'Associazione i relativi versamenti.

8. Le cooperative, i consorzi e le imprese promotrici di iniziative edilizie hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione i contributi secondo metodi di calcolo, misure e modalità di versamento che saranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

9. Ai fini dell'accertamento della misura dei contributi dovuti, le imprese associate sono obbligate a fornire all'Associazione, su richiesta di quest'ultima, i propri documenti contabili che abbiano riferimento con la determinazione dei contributi associativi.

10. I contributi associativi riscossi dall'Associazione, ai sensi del presente Statuto, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 11 Anagrafe Associativa

1. Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto, delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati e di eventuali altre categorie, quali consulenti, liberi professionisti, maestranze.

2. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

Art. 12 Governance

Sono Organi della Governance:

- i) l'Assemblea
- ii) Organi direttivi: - il Consiglio Generale - il Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo: - il Collegio dei Garanti contabili - i Provirvi
- e) il Tesoriere

E' facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 13 Eleggibilità alle cariche sociali

1. Possono essere eletti o nominati negli organi associativi e possono, pertanto, partecipare all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto ai commi secondo e terzo del successivo articolo diciotto ed al successivo articolo ventisei, comma 8, lettera p) del presente Statuto, il titolare, gli amministratori, i soci, direttore generale e gli institori dell'impresa associata purché muniti di poteri di rappresentanza formalmente documentati ovvero di idonea procura speciale notarile.

2. Quali componenti il Collegio dei Garanti contabili e dei proviviri possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, purché siano in possesso di particolari ed idonei requisiti di specifica professionalità.

3. Tutte le cariche sociali hanno durata biennale.

4. Le cariche associative sono gratuite, compresi gli incarichi affidati dall'Associazione presso organismi esterni, con eccezione per i componenti il Collegio dei Garanti contabili, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento delle cariche medesime.

Art. 14 Durata e requisiti delle cariche sociali

1. Le cariche sociali hanno durata biennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale.

2. Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente hanno durata biennale, con possibilità di rielezione consecutiva per tre ulteriori mandati.

3. I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

4. Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

5. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

6. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

7. Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

8. Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempienza anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

9. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ATC; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Associazione.

10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Generale stesso, l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

11. La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

12. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Provvisori di cui all'art. 28.

13. Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 15 Assemblea dei soci – Costituzione e voti

1. L'Assemblea dei soci è composta dalle imprese associate, rappresentate nella maniera di cui al precedente articolo sedici del presente Statuto, iscritte nel registro delle imprese, tenuto a norma del precedente articolo quattordici del presente Statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale.

3. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi, sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio Generale, ai sensi del successivo articolo 19 del presente Statuto.

4. Hanno diritto al voto nell'Assemblea dei soci le imprese associate che siano in regola con il versamento dei contributi associativi maturati fino alla data del trentuno dicembre del penultimo anno solare precedente a quello in cui si riunisce l'Assemblea stessa.

5. E' fatto divieto alle imprese associate di farsi rappresentare da altri nell'Assemblea dei so-

ci.

6. A ciascuna impresa associata spetta il diritto di voto in misura di uno (1).

7. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e legalmente costituita, rappresenta la universalità delle imprese associate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutte le imprese associate ancorché non intervenute o dissenzienti. 9. Ciascuna impresa associata, entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea dei soci, può dimostrare documentalmente eventuali errori od omissioni di attribuzione dei contributi associativi o dei corrispondenti voti assegnati, ottenendo, previa richiesta ed in quanto spettante, la conseguente rettifica.

10. La regolarità e l'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata dal Direttore dell'Associazione.

Art. 16 Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

1. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio associativo trascorso e di quello preventivo in corso dell'Associazione, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione dell'Associazione e del Collegio dei Garanti contabili di propria competenza.

2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Campania, con avviso a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata spedita alle imprese associate almeno dieci giorni prima di quello fissato per la adunanza.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, per ciascuna impresa associata, i voti validamente attribuiti.

4. L'avviso di convocazione potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, per un giorno diverso da quello fissato per la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea dei soci non risultasse legalmente costituita.

5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutte le imprese associate che ne hanno diritto, e tutti i componenti il Consiglio Generale ed i componenti il Collegio dei Garanti contabili siano presenti od informati e nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; se i componenti il Consiglio Generale ed i componenti il Collegio dei Garanti contabili non partecipano all'Assemblea dei soci, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea stessa e da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. I partecipanti possono presenziare anche attraverso videoconferenza.

6. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno. 7. Il Presidente dell'Associazione deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Generale, da tante imprese associate rappresentanti almeno un quinto dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate al momento della richiesta, o dal Collegio dei Garanti contabili e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

10. Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta gior-

ni dalla data della riunione.

Art. 17 Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria di:

i. nominare il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente, i due componenti effettivi e i due supplenti del Collegio dei Garanti contabili ed i Proviviri, revocarli e sostituirli, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

ii. nominare 3 componenti il Consiglio Generale;

c. approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo dell'Associazione, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione dell'Associazione e del Collegio dei Garanti contabili di propria competenza;

d. istituire, su proposta del Consiglio Generale, altre forme contributive, stabilendone i sistemi di determinazione e le modalità di versamento, ai sensi del precedente articolo tredici del presente Statuto;

v. deliberare sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal presente Statuto;

vi. deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazio-

ne delle finalità previste dal precedente articolo due del presente Statuto e, comunque, su qualsiasi altro oggetto attinente all'attività dell'Associazione o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Generale;

2. Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria di:

i. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

ii. deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali;

c. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con determinazione delle relative modalità.

3. L'Assemblea dei soci generale è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza o di impedimento dell'uno o dell'altro o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità dei componenti il Consiglio Generale, del Collegio dei Garanti contabili o dei Proviviri, l'Assemblea dei soci designa il proprio Presidente.

5. In caso di operazioni di voto complesse, l'Assemblea dei soci nomina due o più scrutatori.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea medesima dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei soci ed accertare i risultati delle votazioni.

7. Funge da Segretario dell'Assemblea generale il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato; su richiesta del Presidente e nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge è designato un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea generale.

8. L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno la maggioranza del 50% più uno dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con la medesima maggioranza dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.

9. In seconda convocazione, l'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno la percentuale del 33% dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con la medesima maggioranza dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.

10. Per deliberare sulla nomina o sulla revoca del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno i tre quarti dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante im-

prese associate che rappresentino almeno i due terzi dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno un terzo dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate che rappresentino almeno i due terzi dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.

11. Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, l'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino la maggioranza dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino la maggioranza dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, la stessa Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto.

12. La nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione e la nomina ed il rinnovo dei componenti il Consiglio Generale, qualora coincidenti, devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con unica deliberazione, con le modalità di cui al presente Statuto, in maniera tale che la nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione e dei componenti il Consiglio Generale, qualora coincidenti, risultino contestualmente deliberati dall'Assemblea generale.

13. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno i tre quarti dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto.

14. Per la nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, procede, nel corso della stessa riunione, ad una seconda votazione, nel caso in cui la prima votazione non raggiungesse le rispettive maggioranze prescritte dal presente Statuto.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

16. Il verbale delle Assemblee dei soci convocate per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, è redatto da un Notaio.

17. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei soci, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti attribuibili a ciascuno di essi, gli argomenti trattati e le decisioni assunte; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione delle imprese associate favorevoli, astenute o dissenzienti, salvo che per le deliberazioni adottate a scrutinio segreto, perché relative alle elezioni alle cariche sociali o per decisione dell'assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.

18. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta delle imprese associate, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che l'Assemblea dei soci non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dall'Assemblea dei soci e comunque tali da consentire l'individuazione dei soci che esprimono voto contrario oppure si astengono, salvo che per le deliberazioni

adottate a scrutinio segreto.

20. Le deliberazioni relative alla nomina degli organi associativi sono prese a scrutinio segreto.

21. Per la nomina dei componenti il Consiglio Generale, ciascuna impresa associata avente diritto di voto potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a tre.

22. Le liste dei candidati alle cariche associative saranno formate da tutte le imprese associate che abbiano manifestato disponibilità ad assumere quella determinata carica.

Art. 18 Consiglio Generale - Composizione

1. Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano gli ulteriori 6 componenti di cui 3 eletti dall'Assemblea dei Soci e 3 dal Consiglio di Presidenza. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti ovvero per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente.

3. I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli al-

Art. 19 Consiglio Generale - Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio Generale di:

i) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

ii) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;

c) nominare i membri delle commissioni referenti;

d) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza;

v) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

vi) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e proporre delibere da sottoporre all'Assemblea dei soci;

vii) determinare, di anno in anno, ai sensi del precedente articolo 10 del presente Statuto, la

misura della quota di iscrizione e del contributo minimo associativo, la misura del contributo annuo nonché la misura delle altre forme contributive, di cui allo stesso precedente articolo 10 del presente Statuto, dovuti dalle imprese associate all'Associazione;

viii) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;

i) fissare le modalità di versamento dei contributi associativi nonché le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi stessi;

x) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione, da parte delle imprese edili e complementari richiedenti e sulla eventuale espulsione degli associati per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e per gravi motivi;

xi) istituire, trasferire e sopprimere uffici periferici dell'Associazione in altre località della Regione Campania;

l) deliberare la costituzione e la composizione, la modifica e la soppressione di gruppi di studio o di lavoro, per lo studio e la trattazione di problemi di interesse della categoria delle imprese associate;

m) istituire, modificare e sopprimere, su proposta del Presidente dell'Associazione, le commissioni referenti, per specifici settori operativi dell'Associazione ovvero per particolari iniziative, problematiche e situazioni inerenti l'attività dell'Associazione, determinandone funzioni, attribuzioni e competenze;

xiv) predisporre, per ciascun anno, il conto consuntivo, il conto preventivo e la relazione sull'attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dalle specifiche

norme vigenti in materia;

xv) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;

- xvi) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore ed i dipendenti dell'Associazione;
- xvii) predisporre il regolamento dell'attività dell'Associazione e determinare l'ordinamento degli uffici e l'organico del personale, dettando le direttive per il suo trattamento economico e normativo;
- xviii) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- xix) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- xx) determinare, revocare e modificare forme e limiti di assistenza e di servizi da fornire alle imprese assistite;
- xxi) deliberare sulla esclusione delle imprese assistite.

Art. 20 Consiglio di Presidenza - Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- i) il Presidente;
- ii) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;

2. Il Presidente dell'Associazione può invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, a titolo consultivo, i Garanti contabili, i Proviviri e persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 21 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

1. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- i. coadiuvare il Presidente dell'Associazione ed assisterlo nelle sue funzioni; in caso di urgenza o necessità, il Consiglio di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale, anche per problemi di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
- ii. curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- c. proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- d. definire le linee politiche dell'Associazione;
- v. proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- vi. provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- vii. deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- viii. deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- i. deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- x. deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- xi. deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
- l. formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.

2. Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 22 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

1. Il Consiglio Generale si riunisce una volta ogni al mese e tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 (un

quarto) dei suoi componenti in carica, dal Collegio dei Garanti contabili e dai Probiviri, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Generale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove purché in Regione Campania, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i suoi componenti in carica.

3. La convocazione deve essere fatta, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

4. Il Presidente dell'Associazione può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, a titolo consultivo, i Garanti contabili, i probiviri e persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Ciascun componente il Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

6. Le adunanze del Consiglio Generale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i suoi componenti e a condizione che gli intervenuti dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza dell'uno o dell'altro, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

8. Funge da Segretario del Consiglio Generale il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato o, su richiesta del Presidente, un Notaio, per redigere il verbale del Consiglio stesso.

9. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che il Consiglio Generale non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dal Consiglio stesso e comunque tali da consentire l'individuazione dei consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario oppure si astengono, salvo che per le deliberazioni, di cui al successivo comma del presente articolo, adottate a scrutinio segreto.

10. Le deliberazioni relative alla nomina degli incarichi associativi sono prese a scrutinio segreto, salvo diverse modalità decise dal Consiglio Generale.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione. Qualora sia prevista una riunione in seconda convocazione, da aver luogo a distanza di almeno un giorno, essa sarà valida con qualunque numero di intervenuti.

12. Le deliberazioni del Consiglio Generale si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi lo presiede.

13. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

14. Le deliberazioni del Consiglio Generale devono risultare da verbali che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, con indicazione della data dell'adunanza, della identità dei partecipanti anche in allegato, delle dichiarazioni dei consiglieri partecipanti, su richiesta degli stessi, pertinenti all'ordine del giorno, delle modalità e del risultato delle votazioni, con identificazione, anche in allegato, dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti, salvo che per le deliberazioni adottate a scrutinio segreto.

15. Il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al mese, per l'adozione di provvedimenti di ordinaria amministrazione e tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei suoi componenti in carica, o dal Collegio dei garanti contabili, con indicazione degli argomenti da trattare.

16. Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio di Presidenza, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove purché in Regione Campania, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i suoi componenti in carica.

17. La convocazione deve essere fatta, a mezzo di posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

18. Le adunanze del Consiglio di Presidenza e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i suoi componenti in carica e a condizione che gli stessi dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

19. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto, che non può, in nessun caso, essere esercitato per rappresentanza.

20. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per età.

21. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato.

22. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che il Consiglio di Presidenza non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dal Consiglio di Presidenza e, comunque, tali da consentire l'individuazione dei componenti che esprimono voto favorevole, contrario oppure si astengono.

23. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

24. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi la presiede.

25. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza devono risultare da verbali che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, con indicazione della data dell'adunanza, della identità dei partecipanti anche in allegato, delle dichiarazioni dei partecipanti, su richiesta degli stessi, pertinenti all'ordine del giorno, delle modalità e del risultato delle votazioni, con indicazione, anche in allegato, dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

Art. 23 Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 2 anni e può essere rieletto per tre ulteriori mandati consecutivi.

2. Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

3. Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

4. Il Presidente dell'Associazione sovrintende all'attività dell'Associazione, alla sorveglianza in genere dell'andamento dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi scopi, all'ordinamento dei servizi ed all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa.

5. In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

6. Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il biennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco tempo-

rale fino a 3 mandati consecutivi.

7. Spetta in particolare al Presidente di:

- a. convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b. rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c. attuare i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- d. firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- v. intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- vi. adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- vii. sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- viii. provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- i. predisporre, con l'ausilio del Tesoriere, i progetti del conto consuntivo, del conto preventivo e delle rispettive relazioni sulla gestione dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Generale, per ciascun anno di attività dell'Associazione;
- x. vigilare su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione, sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimenti e impiego di fondi e connesse operazioni bancarie, nei limiti di spesa previsti dal conto preventivo approvato dall'Assemblea dei soci;
- xi. curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto;
- l. in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- m. proporre all'Assemblea i nominativi del vice Presidente e del Tesoriere;
- n. proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;

Art. 24 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 26, comma 8, lett. m), dura in carica due anni ed è rieleggibile per tre ulteriori mandati consecutivi.
2. Al Vice Presidente compete di dare esecuzione ai compiti ed alle eventuali deleghe assegnate dal Presidente, che in ogni caso ne mantiene la responsabilità e coadiuvare nell'esercizio delle funzioni il Presidente stesso.
3. Il Vice Presidente, inoltre, assume le funzioni di Vicario del Presidente; lo sostituisce e lo rappresenta, facendone le veci ed esercitandone le funzioni, in caso di sua assenza o di suo impedimento, o anche esercitando, in suo nome e per sua delega, poteri e funzioni particolari.

Art. 25 Commissioni Referenti

1. Sono istituite almeno quattro commissioni referenti in materia di: a) lavori pubblici e privati b) rapporti sindacali e sicurezza sul lavoro, c) edilizia, urbanistica negoziata e pianificazione del territorio, d) promozione fiscalità edilizia ed ambiente.
2. Ciascuna commissione è composta da quattro componenti, scelti anche tra le imprese associate aventi diritto a partecipare all'Assemblea dei soci, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dell'Associazione e dal vice Presidente, che ne assume la presidenza, indicato dal Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio Generale potrà nominare ulteriori commissioni, nella medesima composizione di cui al comma precedente del presente articolo.
4. Le Commissioni referenti hanno il compito di proporre al Consiglio Generale iniziative, progetti e programmi nell'ambito delle rispettive materie di competenza e comunque attinenti

l'attività dell'Associazione, la tutela degli interessi e lo sviluppo e la crescita del settore delle imprese associate.

5. Ciascuna Commissione referente è convocata dal proprio Presidente designato, tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti in carica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Regione Campania.

6. La convocazione deve essere fatta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

7. Il Presidente designato per ciascuna Commissione referente può invitare alle riunioni della propria Commissione, a titolo consultivo, persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile per tre ulteriori mandati consecutivi.

2. Il Tesoriere è componente del Consiglio di Presidenza.

3. Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

4. Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente al Vice Presidente.

5. Spetta, in particolare, al Tesoriere di:

i. gestire le disponibilità finanziarie dell'Associazione e proporre al Consiglio Generale forme e tempi di impiego delle disponibilità stesse;

ii. esaminare e sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di introito, predisposti dal Direttore, da sottoporre alla firma del Presidente dell'Associazione, prima di provvedere al pagamento ed all'incasso degli stessi;

c. collaborare con il Presidente dell'Associazione alla predisposizione degli schemi del conto consuntivo, del conto preventivo e delle rispettive relazioni sull'andamento della gestione dell'Associazione;

6. Il Tesoriere deve sempre prestarsi alla verifica delle disponibilità finanziarie, tanto da parte del Presidente che dei Garanti contabili o di chi, previa richiesta, ne abbia ricevuto i necessari poteri dal Consiglio Generale.

7. Il Tesoriere supplente sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Tesoriere titolare, in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 27 Il Collegio dei Garanti Contabili

1. L'Assemblea di ogni biennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi e tra essi il Presidente.

2. L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

3. I Garanti contabili durano in carica per due anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

4. Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

5. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

6. I Garanti contabili possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

7. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sotto-

scritto dagli intervenuti.

8. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

9. Non possono essere eletti alla carica di Garanti contabili e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli altri affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Presidenza e coloro che sono legati alla Associazione da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

10. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti il Collegio dei Garanti contabili effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di età; i nuovi componenti il Collegio dei Garanti contabili restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei Garanti contabili effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

11. Se con i Garanti contabili supplenti non si completa il Collegio dei Garanti contabili, deve essere convocata l'Assemblea dei soci, perché la stessa provveda all'integrazione del Collegio stesso.

12. I nuovi Garanti Contabili nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Presidente del Collegio dei Garanti contabili, la presidenza è assunta dal Garante contabile effettivo più anziano di età, fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

14. La cessazione dei Garanti contabili per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Garanti contabili è stato nominato dall'Assemblea dei soci.

15. I Garanti contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei soci e possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, a titolo consultivo.

16. I Garanti contabili sono incaricati di esaminare i conti consuntivi ed i conti preventivi della gestione dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Generale, e riferirne all'Assemblea dei soci con apposita relazione, sia per l'approvazione come per eventuali rilievi; possono in qualunque tempo procedere a verifiche contabili di cassa ed alla revisione di tutti i documenti amministrativi, allo scopo di constatarne la regolarità formale e sostanziale, riferendone al Consiglio Generale.

Art. 28 I Proviviri

1. L'Assemblea di ogni biennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno tre Proviviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

2. Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

6. Spetta ai Proviviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione,

ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

7. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Proviviri.

8. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

9. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proviviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Proviviri, con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Proviviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Napoli, tra quelli eletti dall'Assemblea.

10. La Segreteria dei Proviviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proviviro di fiducia.

11. Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

12. L'istanza di ricasazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

13. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dalla Carta dei valori associativi.

14. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

15. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

16. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

17. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

18. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

19. Il lodo è appellabile esclusivamente ai Proviviri di ATC entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

20. I Proviviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Proviviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Proviviri.

Art. 29 Direzione

1. Il Direttore, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Generale, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione secondo le precise direttive ed in conformità delle deliberazioni adottate dagli organi statutari della stessa.

2. Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, rispondendone agli organi dell'Associazione, ai quali propone, altresì, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi associativi.

3. Il Direttore è capo del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde al Presidente dell'Associazione, ha poteri e facoltà di firma sociale connessi con l'e-

spletamento delle proprie funzioni ed attribuzioni statutarie.

4. Il Direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione, svolgendo mansioni di Segretario delle riunioni stesse, salvo che le mansioni stesse vengano attribuite ad un funzionario dell'Associazione all'uopo designato ovvero ad un Notaio.

5. Presso gli uffici del Direttore sono conservati la documentazione amministrativa dell'Associazione ed i verbali di tutti gli organi collegiali dell'Associazione di cui al presente Statuto.

6. Il Direttore firma, per delega del Presidente dell'Associazione, la corrispondenza d'ufficio non eccedente la normalità amministrativa, controfirma tutti gli atti sociali e gli atti della gestione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Associazione.

7. Il Direttore comunica agli associati, su incarico del Presidente dell'Associazione, la richiesta di manifestazione di volontà a candidarsi quali componenti degli organi associativi di nomina o di rinnovo, da parte dell'Assemblea dei soci in corso di convocazione.

8. Il Direttore verifica l'ammissibilità delle candidature manifestate, nonché la regolarità contributiva dell'impresa associata a cui appartiene il candidato proposto, nonché delle disposizioni stabilite dal Consiglio Generale e comunica alle imprese associate interessate, a mezzo PEC, i motivi di eventuale inammissibilità della manifestata volontà a candidarsi.

9. Avverso la comunicazione di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della stessa, l'impresa associata può ricorrere ai probiviri, che devono deliberare, con decisione definitiva, sul ricorso proposto, almeno due giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina o il rinnovo degli organi associativi.

Art. 30 Fondo Comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- i) dalle quote e dai contributi di cui al precedente articolo 10 del presente Statuto;
- ii) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra eventuale entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

3. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune spetta al Consiglio Generale.

4. Per l'intera durata dell'Associazione, non potranno in alcun modo né diretto né indiretto essere distribuiti eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 31 Amministrazione e Gestione

1. Alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea generale, provvede il Presidente dell'Associazione di concerto con il Tesoriere.

2. Gli atti della gestione patrimoniale, economico e finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente dell'Associazione con firma abbinata del Tesoriere.

Art. 32 Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio associativo va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

3. Il conto consuntivo deve rappresentare, in maniera corretta e veritiera, la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione nonché la gestione di eventuali fondi relativi ad attività particolari eventualmente istituiti, dell'esercizio al quale si riferiscono.

4. Il conto preventivo deve rappresentare, sulla base della trascorsa gestione e dei prevedibili sviluppi dell'attività associativa, il probabile andamento della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, dell'esercizio al quale si riferisce.

5. Il conto consuntivo ed il conto preventivo, con le rispettive relazioni sull'andamento della gestione dell'Associazione, devono essere comunicati dal Consiglio Generale al Collegio dei Garanti contabili, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale che deve discuterli ed approvarli.

6. Il Collegio dei garanti contabili deve riferire sul conto consuntivo e sul conto preventivo all'Assemblea generale, con apposite relazioni sui risultati dell'esercizio associativo e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare eventuali osservazioni e proposte in ordine sia al conto consuntivo che al conto preventivo ed alla loro approvazione.

7. Il conto consuntivo ed il conto preventivo, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione e delle relazioni del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza, devono restare depositati in copia nella sede dell'Associazione, affinché le imprese associate possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finché siano approvati e devono essere approvati dall'Assemblea generale, con decisione da adottarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Art. 33 Disposizioni Generali

Il presente Statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'atto costitutivo e potrà essere modificato con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 34 Durata - Scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, adottata a norma del precedente articolo venti del presente Statuto.

2. L'Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, determinando i poteri degli stessi nonché i criteri e le modalità in base ai quali deve devolversi a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione.

3. Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 35 Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si applicano le norme di legge vigenti in materia

Firmato

ROSSANO RICCIARDI SALVATORE CASOLARO

CONTE VINCENZO

RANIERI ROBERTO RICCIARDI WANDA SCIARRINO

MARIO DE PAOLA MARCO ESPOSITO MARIO TORALDO GIANFRANCO MAZZA

Giuseppe CIOFFI Notaio Sigillo.

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Cioffi Notaio residente in Acerra, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza dal 07 settembre 2017 al 07 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Acerra, lì 20 aprile 2020